



La **Legge di Stabilità 2016** riconferma anche per questo 2016 le più importanti agevolazioni per la famiglia e la maternità come il **Bonus Bebè 2016** che può essere richiesto in base ai requisiti dei genitori (lavoratori autonomi o/e dipendenti pubblici e privati). Il Bonus bebè prevede infatti un **sussidio mensile** a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati nel 2016. In particolare il bonus bebè 2016 INPS riconosce alle neo mamme, ai genitori adottivi e affidatari per gli anni 2016 e 2017 un contributo che va dagli 80 euro ai 160 euro mensili, in presenza di precisi **requisiti reddituali**. Il beneficio infatti è concesso a condizione che il reddito ISEE di entrambi i genitori richiedenti non sia superiore ai **25.000 euro annui** o a 7000 euro annui. Tale limite reddituale viene determinato con riferimento a quello dell'anno solare precedente a quello della nascita o dell'adozione del bambino. Tale soglia di reddito, non è più previsto a partire dal quinto figlio in poi. L'assegno è erogato in una **misura di 80 euro mensili** per redditi non superiori a 25 mila euro (960 euro annuali) che diventano **160 euro mensili** (1920 euro annuali) se il reddito è inferiore a 7.000 euro annui.

Valore Isee, importo del bonus e modalità di erogazione

Ai fini della concessione del bonus bebè 2016, è necessario che il nucleo familiare abbia un **valore Isee non superiore** ad **euro 25 mila** annui. L'ammontare del sussidio, anche per quest'anno varia a seconda del reddito posseduto da ciascun nucleo familiare richiedente. Pertanto, spetterà un assegno di:

- 1) **960,00 euro** all'anno, suddivisi in 12 rate (80 euro al mese) per quei nuclei familiari che hanno un Isee di massimo euro 25 mila annui.
- 2) 160,00 euro al mese (pari a **1.920 all'anno**) per quelle famiglie con un Isee di massimo 7 mila euro annui;

Come presentare la domanda ed entro quale data?

Per poter percepire il **bonus bebè**, è necessario che il genitore beneficiario (madre o padre) presenti una domanda all'**Inps** da inviare esclusivamente in via telematica, attraverso il portale web dell'istituto previdenziale. Se non si possiede il **codice Pin** rilasciato dall'Inps, allora ci si può rivolgere ad un istituto di patronato. La domanda deve essere inviata dal giorno successivo alla nascita del figlio - oppure dal giorno successivo al suo ingresso in famiglia se trattasi di adozione - ed entro il novantesimo giorno dalla nascita o dall'adozione.

È importante sapere che il bonus non sarà soggetto a **tassazione**, quindi non dovrà essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi. Infine, il sussidio può essere sospeso nei seguenti casi:

- se viene meno il **requisito economico** (valore Isee superiore a quello sopracitato);
- a causa della **morte del bambino**;
- se l'adozione viene **revocata**;
- se il bambino viene affidato al genitore **non richiedente** il bonus bebè.